



OGGETTO: REG. (UE) 2020/878 CHE MODIFICA L'ALL. II DEL REG. (CE) 1907/2006 (REACH)

La SDS è disciplinata, oltre che dall'art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) che regola le prescrizioni, anche dall'All. II dello stesso regolamento che indica le direttive sulle modalità di redazione.

Inizialmente modificato dal Reg. 2015/830, l'All. II è stato sostituito dal Reg. (UE) 2020/878 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le principali modifiche per la redazione delle SDS introdotte da questo nuovo regolamento sono:

- Indicazione del nuovo codice UFI in sezione 1 della SDS;
- Indicazione dei limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione (fattori M) e le stime della tossicità acuta (STA), in sezione 3 della SDS;
- Integrazione delle sezioni 9 e 14 con le disposizioni stabilite nella 6° e 7° revisione del GHS;
- Interferenti endocrini;
- Nanoforme.

Esiste comunque un periodo transitorio, in quanto, secondo l'art. 2 del Reg. (UE) 2020/878, le SDS redatte secondo il Reg. 2015/830 possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

Sarà quindi obbligo di Dermacolor srl trasmettere progressivamente gli aggiornamenti delle SDS ai clienti, secondo le direttive illustrate nell'Articolo 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza, Paragrafo 9, Regolamento 1907/2006/CE (REACH)).

A disposizione per qualsiasi approfondimento e precisazione, porgiamo cordiali saluti ed auguriamo buon lavoro.

DERMACOLOR s.r.l.
Viale dell'Industria Ang. Via del Frassino
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
C.F. e P.IVA 0069723 050 6
Cap. Soc. Int. vers. € 26.000,00

DERMACOLOR S.R.L. - PRODOTTI CHIMICI PER CONCERTA